



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

N. 22 DEL 15/02/2023/Area Economico Finanziaria

N. 123 DEL 15/02/2023 REG. GEN.

Servizio Contenzioso

OGGETTO: RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C., PRESENTATO DALLA GIESSE COSTRUZIONI S.R.L. -PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE TRANSAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso:

- **Che** con atto di citazione del 29 luglio 2006, questo Ente conveniva in giudizio la Tirrenia Appalti s.a.s. per dichiarare risolto il contratto d'appalto relativo ai lavori di ampliamento del Cimitero Comunale e per ottenere il risarcimento del danno subito, a seguito del cedimento strutturale del muro di contenimento posto a monte del Cimitero Comunale con ulteriore danno alla pavimentazione circostante;
- **che** con comparsa del 29 dicembre 2006 si costituiva la convenuta contestando la fondatezza delle domande di parte attrice e deducendo che la responsabilità dei danni lamentati, da parte del Comune di Longi, era da attribuire esclusivamente al geol. Dott. Antonino SAVOCA, al progettista, al Responsabile dell'Area Tecnica, che ha chiamato in giudizio, unitamente al proprio assicuratore Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a.), al quale ha chiesto, in via subordinata, di essere manlevata da ogni responsabilità;
- **che** in data 22 giugno 2007 si è costituita l'Unipolsai Assicurazioni S.p.a., eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e contestando le domande formulate nei confronti della Tirrenia Appalti S.p.a.;
- **che** in pari data si è costituito in giudizio anche il geologo Savoca Antonino, contestando le domande avanzate nei propri confronti, sostenendo che la responsabilità dei danni lamentati dal Comune di Longi era imputabile esclusivamente alla Tirrenia Appalti e chiamando, nel contempo, in causa l'Unipolsai Assicurazioni;
- **che** in data 17 dicembre 2007 si è costituita l'Unipolsai che ha depositato una nuova comparsa, formulando delle eccezioni relative alla copertura assicurativa e contestando, nel contempo, le domande spiegate nei confronti del Geol. Savoca;
- **che** esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata C.T.U. e depositati chiarimenti ai rilievi delle parti, il giudizio più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 29 dicembre 2021 veniva posto in decisione con i rituali termini per il deposito degli scritti conclusivi;
- **che** con sentenza n.604/2022, notificata in data 30 agosto 2022, il giudice accogliendo la domanda del Comune di Longi (con esclusione di quella volta alla risoluzione del contratto d'appalto) distribuiva la responsabilità tra la Tirrenia Appalti s.a.s., il Geol. Savoca Antonino ed il progettista, condannandoli al risarcimento dei danni determinati;
- **che**, nella superiore sentenza n.604/2022, il Giudice con riferimento alle eccezioni formulate dall'Unipolsai Assicurazioni nei confronti dei propri assicurati (Tirrenia Appalti e Geol. Savoca) ha evidenziato che
 - ✓ veniva rigettata la domanda di garanzia formulata da Tirrenia Appalti s.a.s. in quanto la stessa non copriva i danni derivanti da non corretta esecuzione dei lavori bensì solo i danni subiti da terzi per fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori;
 - ✓ veniva, invece, accolta la domanda di garanzia formulata dal Geol. Savoca, in quanto la stessa copriva i rischi professionali e, quindi, pienamente operante nel caso di specie e, pertanto, l'Unipolsai è stata chiamata a tenere indenne il Geol. Savoca da quanto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune di Longi, a titolo di risarcimento danni e spese legali;
- **che** in esecuzione della superiore sentenza **n.604/2022**, l'Unipolsai, per il tramite del legale dell'Ente, ha invitato il Comune di Longi a volere fornire conteggio dettagliato, al fine di potere procedere al pagamento della propria quota, come da sentenza, a copertura di quanto dovuto dal Geol. Savoca;

- **che** in data 8 settembre 2022, l'Unipolsai Assicurazioni ha provveduto ad effettuare il bonifico di quanto dovuto;

Tenuto conto:

- **Che** con E-mail del 09 novembre 2022, indirizzata anche alle altre parti, il legale dell'Ente ha evidenziato come il Giudice, facendo propri i conteggi del CTU, avesse ommesso di aggiornare la sorte capitale liquidata residuando, quindi, una differenza di ben € 25.973,75;
- **che**, al fine di evitare d'interporre Appello ed allo scopo di definire bonariamente la controversia è stato raggiunto un accordo, a saldo e stralcio, con l'Unipolsai Assicurazioni, a copertura di quanto dovuto dal Geol. Savoca, per un importo pari ad € 15.000,00 omnia;
- **che** con PEC, acquisita in data 01 febbraio 2023 al n.851 del protocollo generale dell'Ente, il legale dell'Ente oltre a suggerire di accettare l'importo offerto dall'Unipolsai, in quanto sarebbe stato pagato a stretto giro evitando un giudizio d'appello che avrebbe costi di gran lunga superiori ed avrebbe una durata di almeno 4/6 anni dall'esito incerto, ha trasmesso copia dell'accordo transattivo all'uopo predisposto;

Richiamato, a tal fine, l'art.1965 C.C. secondo il quale *la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro. Le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti;*

Atteso:

- **che** la proposta transattiva formulata, è apparsa conforme all'interesse pubblico dell'Ente;
- **che** in data **03 febbraio 2023** veniva sottoscritto dalle parti apposito atto di transazione;
- **che** la transazione, così come proposta, non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale;

Dato Atto che, con il predetto atto di transazione, il Comune s'impegna, tra l'altro:

- ad accettare il pagamento della somma di € 15.000,00, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della scrittura transattiva, mediante unico bonifico bancario a favore del Comune di Longi;
- la sottoscrizione della presente transazione varrà da quietanza, ma solo con effetto decorrente dal momento dell'effettivo pagamento ed accredito delle somme transattive sul conto corrente bancario;
- per l'effetto della transazione, le parti transigenti dichiarano che ad avvenuto accredito del suindicato importo transattivo, tutte le domande, eccezioni, conclusioni, azioni ed atti di causa s'intenderanno tra loro rinunciate ed abbandonate. Il Comune di Longi, pertanto, non avrà più nulla a che pretendere da Unipolsai, per le causali oggetto della presente transazione;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della sottoscrizione definitiva del predetto atto di transazione.

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Comune di Longi con deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 14 novembre 2008, esecutiva ai sensi di legge;
- il provvedimento n.12 del 15 dicembre 2022, con il quale il Vice Sindaco, tra l'altro, ha nominato la dipendente comunale Rag. Pidalà Gabriella a Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3.12.1991, n. 44; 11.12.1991, n. 48; 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale **n.12 del 15 dicembre 2022**.

Per i motivi sopra descritti,

DETERMINA

1. **Di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** della sottoscrizione dell'atto di transazione, con il quale il Comune s'impegna, tra l'altro:
 - ad accettare il pagamento della somma di € 15.000,00, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della scrittura transattiva, mediante unico bonifico bancario a favore del Comune di Longi;
 - la sottoscrizione della presente transazione varrà da quietanza, ma solo con effetto decorrente dal momento dell'effettivo pagamento ed accredito delle somme transattive sul conto corrente bancario;
 - per l'effetto della transazione, le parti transigenti dichiarano che ad avvenuto accredito del suindicato importo transattivo, tutte le domande, eccezioni, conclusioni, azioni ed atti di causa s'intenderanno tra loro rinunciate ed abbandonate. Il Comune di Longi, pertanto, non avrà più nulla a che pretendere da Unipolsai, per le causali oggetto della presente transazione;
3. **Di dare atto**, inoltre:
 - **che** la transazione, così come formulata e come previsto in premessa, ha comportato un'utilità per l'Ente;
 - **che** la transazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale;
4. **Di fare carico** alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria affinché provveda, per quanto di competenza, ad introitare la somma di € **15.000,00** sul cap. **n.10120309**;
5. **Di dare atto**, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Lazzara Maria n.q. di Responsabile del Servizio Contenzioso;
6. **Di dare atto**, infine, che la presente determinazione:
 - **diviene esecutiva** dal momento della sua sottoscrizione e dal momento dell'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile;
 - **va comunicata**, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
 - **va pubblicata** all'albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

- **va inserita** nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Longi li, 15 febbraio 2023

**La Responsabile del Procedimento
F.to Maria Lazzara**

La Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Vista la superiore proposta di determinazione allegata al presente provvedimento, con la quale la responsabile del procedimento nonché del servizio, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.10/1991 e ss.mm.ii., ha proceduto all'istruttoria del procedimento di propria competenza ed indicato in oggetto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento nè in capo al Responsabile di Area;

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 - n. 148/2009 - n. 228/2009), modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 27.11.2019, avente per oggetto "*Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma e funzionigramma comunale*" e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.04.2020 avente per oggetto "*Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. – Integrazione articolo 8 (Il Responsabile di Area con funzioni dirigenziali nomina, revoca e durata)*";
- il provvedimento n. 12 del 15 dicembre 2022, con il quale il Vice Sindaco, tra l'altro, ha nominato la Dipendente Comunale Gabriella Pidalà (Categoria C/1) - Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. 12 del 15 dicembre 2022.

DETERMINA

- 1. Di approvare** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- 2. Di disporre**, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente";
- 3. Di dare mandato** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- 4. Di dare atto che** il presente provvedimento diventa esecutivo, così come previsto dall'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267, dalla data di apposizione del visto da parte di questa Responsabile.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

La Responsabile

gabriella pidalà in data 15/02/2023

dell'Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Gabriella Pidalà



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 146**

Settore Proponente: **Area Economico Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C., PRESENTATO DALLA GIESSE COSTRUZIONI S.R.L. -PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE TRANSAZIONE.**

Nr. adozione settore: **22** Nr. adozione generale: **123**

Data adozione: **15/02/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2023 al 02/03/2023**

LONGI, 15/02/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA